

**Ordinanza del Tribunale di San Remo del 9 marzo 2009**

DEMANIO – DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

Norme impugnate: Art. 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006.

Parametri costituzionali: Artt. 3, 53 e 97 Cost.

Il Tribunale di San Remo, con ordinanza del 9 marzo 2009, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella parte in cui prevede che per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime, destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.

Riferisce il remittente che, nel caso di specie, in applicazione della nuova disposizione, il canone risulta aumentato di quindici volte rispetto a quello corrisposto in precedenza.

A giudizio del remittente la disposizione censurata violerebbe il principio di uguaglianza perché discriminerebbe all'interno della categoria delle pertinenze demaniali, assoggettando al nuovo criterio solo le pertinenze adibite a specifiche destinazioni. Sarebbe violato anche il principio di capacità contributiva, poiché il canone non è predeterminato con atto legislativo, ma rimesso alle valutazioni dell'OMI ed equiparato al valore di mercato delle locazioni di un corrispondente immobile di proprietà privata.